



## STATUTO

### TITOLO I

#### Costituzione, scopo, sede e durata.

Art. 1

E' costituita, l'associazione "Diabete No Limits Onlus" denominata "Associazione" nei successivi articoli.

Art. 2

L'Associazione Onlus che non ha fini di lucro, è apolitica, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà civile, sociale, culturale e di promuovere, con le modalità ritenute più idonee le seguenti attività:

· Favorire tra i diabetici la diffusione dell'attività sportiva e, quando le doti fisiche lo consentono, anche dello sport agonistico sempre a livello dilettantistico.

· Dimostrare che il diabete non osta un normale inserimento nella società.

· Organizzare e/o partecipare a livello nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive fra diabetici e non, fornendo ai primi se del caso assistenza specialistica.

· Promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività dell'associazione.

· Contribuire a far superare ad alcune scuole diabetologiche l'idea che nel diabete di tipo 1, l'attività sportiva ad un certo livello, debba avere risvolti negativi.

· Collaborare con associazioni nazionali ed internazionali di diabetici o di diabetologi e con quelle interessate alle attività sportive.

· Sensibilizzare ed attirare l'attenzione dei mass-media, delle Autorità pubbliche, di Enti o industrie sull'importanza dello sport nella prevenzione e cura del diabete.

· Assumere ogni altra iniziativa che verrà ritenuta idonea per il proseguimento dei propri scopi.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel precedente comma, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Del contenuto tecnico scientifico delle attività svolte dall'associazione potranno beneficiare anche i "non soci".

L'associazione, per il raggiungimento del proprio scopo, potrà aderire ad associazioni, organismi ed enti e società o promuoverne la costituzione.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Garda (VR) via degli Alpini 35. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)

Art. 4

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.

L'eventuale scioglimento anticipato dovrà essere deliberato secondo le norme del presente Statuto.

### TITOLO II

#### Soci, ammissioni, quote associative

Art. 5

I soci dell' associazione possono essere persone fisiche e giuridiche.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) soci effettivi o ordinari: le persone fisiche che praticano attività sportiva contribuendo alla diffusione, sviluppo e applicazione delle metodologie di cui all'oggetto.

Il Consiglio può determinare, previa modifica del Regolamento, eventuali requisiti ai quali subordinare l'ammissione in qualità di associato effettivo.

b) soci aggregati: le persone fisiche che, pur non in possesso dei requisiti previsti dal precedente capoverso, con la loro attività contribuiscano alla diffusione, sviluppo e alla

	promozione delle finalità di cui all'oggetto.	
	c) soci onorari: le persone fisiche che siano personalità di spicco del mondo Universitario, economico, sportivo ed accademico e che, per l'opera da loro svolta, conferiscano prestigio all'associazione.	
	d) soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che intendono contribuire economicamente alla crescita dell'associazione e che, a giudizio del Consiglio, non compromettano l'indipendenza dell'associazione.	
	e) soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione L'ammissione alla Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo; le quote non sono trasferibili.	
	Art. 7	
	Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi volontari e facoltativi degli associati, da donazioni di privati o enti.	
	L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti i diabetici e loro familiari, medici e a tutti coloro che fossero seriamente interessati al problema dell'attività fisica del diabetico. La quota associativa è gratuita e l'adesione si rinnova automaticamente salvo dimissioni o esclusione con comunicazione scritta.	
	Eventuale quote di adesione potranno essere decise di anno in anno dall'assemblea dei soci salvo il diritto di recesso e valevole solo per i nuovi soci.	
	Art. 8	
	I soci cessano di far parte dell'Associazione per:	
	- dimissioni;	
	- perdita dei requisiti che ne consentono l'ammissione;	
	- morosità nel pagamento dell'eventuale quota associativa;	
	- esclusione, qualora occorran inadempienze agli obblighi previsti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la continuazione del rapporto associazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.	
	La perdita della qualità di socio deve essere dichiarata dal Consiglio, sentito il socio interessato e comunicata all'associato mediante lettera raccomandata oppure altro mezzo, anche telematico, ritenuto idoneo.	
	I soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.	
	<b>TITOLO III</b>	
	<b>Organi associativi e struttura organizzativa</b>	
	Art. 9	
	Gli organi dell'associazione sono:	
	1) l'Assemblea dei soci;	
	2) il Consiglio;	
	3) il Presidente;	
	4) il Vice Presidente;	
	5) il Segretario - Tesoriere;	
	Art. 10	
	Alle cariche sociali sono eleggibili le persone fisiche che abbiano fatto regolare domanda di adesione all'associazione e che abbiano i requisiti di idoneità all'acquisizione dello status del socio fondatore, effettivo od aggregato.	
	Le cariche sociali sono gratuite e non prevedono compenso alcuno.	
	Art. 11	
	L'Assemblea è composta dai soci aventi diritto di voto. Essa si riunisce in sede ordinaria o straordinaria.	

	Ciascun socio, fondatore, effettivo/ordinario od aggregato, iscritto a libro soci da almeno tre mesi può partecipare all'Assemblea ed ha diritto ad un voto.	
	Non hanno diritto di voto i soci onorari, pertanto, non vanno considerati in ordine al raggiungimento dei "quorum" assembleari salvo quanto previsto nel comma successivo.	
	Tutti i soci maggiorenni - a qualsiasi categoria appartengano - hanno sempre diritto di votare nelle delibere per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	
	L'assemblea ordinaria delibera:	
	a) sul bilancio consuntivo annuale e sulle relazioni del Consiglio	
	b) sulla nomina del Consiglio;	
	c) su quanto è sottoposto dal Consiglio e su quanto ad essa demandato dalla Legge o dallo Statuto.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	a) sulle proposte di modifica del presente Statuto e dei regolamenti;	
	b) sulla proposta di scioglimento dell'associazione;	
	c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 12	
	L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora ci siano gravi motivi l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, qualora lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno un quarto dei soci con diritto di voto.	
	Art. 13	
	Le assemblee sono convocate mediante comunicazione inviata a mezzo lettera semplice o altro mezzo ritenuto idoneo, da inviare a ciascun membro del Consiglio nonché a ciascuno dei soci con diritto di voto almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento, contenente l'Ordine del Giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.	
	La convocazione può essere inviata anche a mezzo telegramma, telex, telefax, posta elettronica o altro mezzo telematico. La comunicazione può essere inviata anche ai soci onorari.	
	L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, o rappresentati a mezzo delega.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti, o rappresentati a mezzo delega.	
	L'Assemblea potrà essere regolarmente tenuta anche mediante sistemi di videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	

	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- ciascuno dei intervenuti possa sempre seguire e partecipare alla discussione, e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè ricevere, visionare e trasmettere documenti	
	Art. 14	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in Sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario che redige verbale da trascrivere sull'apposito libro.	
	I soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta.	
	Ogni socio non potrà cumulare più di 10 (dieci) deleghe. Possono essere delegati anche i membri del Consiglio Direttivo.	
	Gli enti e le persone giuridiche possono intervenire alle Assemblee a mezzo del proprio legale rappresentante, oppure facendosi rappresentare da un proprio funzionario o dirigente o persona all'uopo preposta.	
	Art. 15	
	Il Consiglio è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci.	
	Il primo consiglio viene nominato dai soci fondatori	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio devono essere obbligatoriamente eletti tra i soci Effettivi o fondatori, i rimanenti possono essere eletti tra i soci Aggregati.	
	I componenti del Consiglio durano in carica tre anni.	
	La carica sociale di consigliere decade:	
	- in caso di decesso del consigliere	
	- in caso di dimissioni del consigliere	
	- in caso di cessazione dei requisiti che ne hanno presupposto la nomina	
	- in caso il consigliere non partecipi ingiustificatamente, o nelle modalità contemplate dal presente statuto, ad almeno tre riunioni consecutive.	
	Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.	
	Il Consiglio esamina il rendiconto economico da sottoporre alla approvazione della Assemblea Ordinaria dei soci.	
	Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.	
	Il Consiglio approva la nomina dei soci Onorari.	
	Il Consiglio autorizza la spesa che ecceda la metà del bilancio di previsione.	
	Il Consiglio, secondo quanto stabilito nel Regolamento, vaglia le domande di ammissione, e assume i provvedimenti di sospensione nei confronti dei soci, a tutela della immagine dell'associazione.	
	Il Consiglio può delegare ad alcuni Consiglieri, in numero non inferiore a 5 (cinque), il vaglio delle domande di ammissione.	
	Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente.	
	Il consiglio è convocato almeno una volta ogni dieci mesi nell'arco dell'anno solare secondo le modalità previste dal presente statuto	
	Il Presidente è obbligato all'immediata convocazione del Consiglio qualora gliene facciano richiesta almeno tre Consiglieri.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, con almeno 5 giorni di preavviso, mediante lettera semplice contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo	

	ordine del giorno.	
	La convocazione è validamente effettuata anche mediante telegramma, telex, telefax, posta elettronica, SMS o altro sistema telematico, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della data di svolgimento.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.	
	La validità delle riunioni del Consiglio è subordinata alla presenza della maggioranza dei membri in carica.	
	E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire e di esprimere in tempo reale il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni.	
	La riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui viene redatto il verbale.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, al voto del Presidente è attribuito valore doppio salvo il caso in cui il consiglio sia composto da 2 (due) membri	
	Qualora vengano a mancare uno o più membri durante il periodo di nomina, il Consiglio può procedere alla loro sostituzione per cooptazione, fatta salva la maggioranza dei Consiglieri eletti. I membri così nominati rimangono in carica sino alla successiva	
	Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza dei membri eletti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Art. 16	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione nei confronti di terzi anche in giudizio.	
	Esso convoca e presiede le riunioni del Consiglio e delle Assemblee dei soci; controfirma i relativi verbali, tutela e promuove l'immagine della Associazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente.	
	Art. 17	
	Il Segretario-tesoriere, che può essere anche il Presidente, tiene l'archivio della Associazione, cura i rapporti con i soci, redige i verbali e relaziona l'Assemblea Ordinaria dei soci sugli argomenti di sua competenza.	
	Qualora lo ritenesse opportuno, esso può proporre al Consiglio la collaborazione di un socio non eletto, che possa presenziare alle riunioni previste, con lo specifico compito di redazione dei verbali.	
	Il Segretario-tesoriere tiene l'amministrazione e la contabilità del patrimonio dell'Associazione e compila il rendiconto economico annuale da presentare all'esame del Consiglio ed all'approvazione della Assemblea Ordinaria.	
	<b>TITOLO IV</b>	
	<b>Esercizio sociale e patrimonio</b>	
	Art.18	
	L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Vi è l'obbligo di redigere, alla fine di ogni esercizio, il bilancio o il rendiconto annuale	

	Art.19	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito contributi facoltativi degli aderenti, contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di	
	specifiche e documentate attività o progetti, da contributi di organismi internazionali, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive	
	marginali dalle quote associative, dai contributi dei soci sostenitori e dei terzi, da donazioni e legati che potrà ricevere.	
	Altri proventi possono derivare da attività di formazione, da manifestazioni e da altre iniziative promosse occasionalmente dall'associazione.	
	I fondi potranno essere utilizzati in base alle decisioni del Consiglio, coerentemente alle finalità dell'Associazione.	
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse	
	L'Associazione non potrà distribuire, né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la	
	distribuzione stessa non sia imposta dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria	
	struttura.	
	<b>TITOLO V</b>	
	<b>Disposizioni finali</b>	
	Art.20	
	L'iscrizione alla Associazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto e del Regolamento	
	Art. 21	
	In caso di liquidazione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3	
	comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n°662, fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla Legge.	
	Art.22	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia	
	<b>FIRMATO: CRISTIAN AGNOLI - DAVIDE SCARPI - PAOLO CARBONE - SIGILLO</b>	